

PRETURA ROMA (ordinanza) _____
12 DICEMBRE 1987

ESTENSORE:

MACIOCE

PARTI:

UNICEB

(*Avv. Rinaldi*)

SCALFARI

(*Avv. Ripa di Meana, Molaoli*)

**Stampa • Rettifica • Equivalenza
 informativa • Raggiungimento in
 diffomità delle prescrizioni di
 legge • Richiesta di
 provvedimenti d'urgenza • Non
 concedibilità.**

Qualora la pubblicazione della rettifica, pur avvenuta in diffomità delle prescrizioni di legge, valga a soddisfare l'esigenza di equivalenza informativa viene meno il pregiudizio grave ed irrimediabile che legittima la concessione di provvedimenti d'urgenza i quali impongono la pubblicazione secondo i dettami di legge.

L'UNICEB, associazione nazionale degli operatori nel settore delle carni, si duole dell'avvenuta pubblicazione, da parte del quotidiano La Repubblica diretto da Eugenio Scalfari, di un articolo a tutta pagina (p. 23) del 4 novembre 1987, a firma Luca Villorese e dal titolo « La chimica in padella: carne, uova e latte; così vi imbrogliano », nel quale, partendo da una denuncia di esponenti del Sindacato veterinari liberi professionisti, si accusavano gratuitamente ed indebitamente gli allevatori di un uso illegale di estrogeni ed antibiotici nell'allevamento degli animali da macellazione.

Affermata la propria rappresentatività nel settore e l'assoluta falsità delle accuse giornalistiche, l'UNICEB lamenta il fatto che, pur avendo inviato lo stesso 4 novembre 1987 al direttore del giornale telex richiedente rettifica ai sensi dell'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, il direttore non avrebbe dato corso alla dovuta rettifica.

Richiede, quindi, invocando l'art. 700 cod. proc. civ., di ordinare al convenuto direttore la pubblicazione, entro perentorio e breve termine, della rettifica di cui al menzionato telex 4 novembre 1987 e con caratteristiche tipografiche (rilievo grafico, testi e titoli) pari a quelle dell'articolo contestato.

Il ricorso, depositato il 12 novembre 1987, è stato notificato, unitamente al decreto di convocazione, in data 28 novembre 1987.

Frattanto, e segnatamente in data 19 novembre 1987, il direttore del quotidiano, aveva provveduto a pubblicare parte del telex di rettifica (i primi 2 dei 4 capoversi) a p. 8 del giornale, nella rubrica « lettere », e sotto il titolo « Chimica in padella ».

Alla fissata udienza del 7 dicembre 1987 si è quindi costituito il dr. Eugenio Scalfari, contestando l'avversa pretesa per ragioni pregiudiziali e di merito ed eccependo preliminarmente la cessazione delle ragioni della contesa, in relazione all'avvenuta pubblicazione della rettifica in pagina che, pur non essendo quella ove era apparso l'articolo, assicurava, in ragione della sua estrema rilevanza politico-culturale, una ben più ampia riparazione all'interessata.

Dissentendo la ricorrente dall'istanza di cessazione della contesa, il Pretore si è riservato di provvedere.

Osserva il giudice che, dalla stessa sintetica esposizione della vicenda testé formulata, appare evidente come il problema da risolvere attenga all'idoneità della rettifica 19 novembre 1987 a soddisfare, in termini di requisiti legali (tempestività/completezza/caratteristiche tipografiche) e/o di interesse sostanziale, l'esigenza di « riparazione dialettica » tutelata dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e fatta propria dalla ricorrente UNICEB con l'odierno procedimento cautelare.

La risposta affermativa, però, non potrà portare comunque alla sollecitata (dal dr. Scalfari) dichiarazione di cessazione della contesa — ma sempre e comunque ad una pronunzia di merito — atteso che la lite, originariamente promossa sul presupposto di una carenza « totale » di rettifica da parte del quotidiano, si è meramente *trasferita* — essendo la rettifica in discorso avvenuta *medio tempore* — sull'idoneità della

pubblicazione 19 novembre 1987 e quindi sulla adottabilità di provvedimento cautelare pur dopo detta pubblicazione.

Pare al Pretore che la soluzione della questione così posta non possa che passare attraverso la precisazione del rapporto *processuale* tra strumento cautelare e strumento ordinario nella tutela del diritto alla rettifica di cui al citato testo di legge.

Orbene, sulla finalità e natura dell'istituto della rettifica, sulla sua idoneità a riparare (non già lesioni all'onore personale bensì) parzialità ed incompletezze informative, dando modo al soggetto « coinvolto » da una notizia giornalistica, e sulla sola base della sua opinione in merito, di far sentire, da quella stessa tribuna, la sua voce (*audiatur et altera pars*), infine sulla portata specifica dei requisiti legali per una valida rettifica, il giudicante ritiene di non aver altro da aggiungere a quanto compiutamente affermato da questo Ufficio nella nota ordinanza 24 novembre 1984 (Pret. Roma, Giud. Bonaccorsi, in *Foro it.*, 1985, I, 907). Con il che appare inaccoglibile la sollecitazione mossa al Pretore dalla difesa resistente ad esaminare — nel merito — la sussistenza del diritto alla rettifica, e cioè a valutare, e proprio con gli inadeguati strumenti della cognizione sommaria, la verità (!) delle affermazioni riportate dal giornalista Villoresi nell'articolo del 4 novembre 1987: invero, il Pretore, adito per la rettifica, ben dovrà lasciare alle sedi ordinarie, penali e civili, la cognizione della prova del fatto lesivo dell'onore o contrario alla verità; suo compito è solo quello, scrutinati i presupposti esterni o formali della richiesta (esistenza dell'informazione giornalistica contestata, completezza e formalità della richiesta di rettifica, interesse ad agire del rettificante, correttezza dell'oggetto della richiesta, esistenza e rispondenza a requisiti legali dell'informazione imposta), di assicurare, in via cautelare o ordinaria, l'attuazione del diritto personale introdotto dalla legge del 1948 e riqualificato con l'intervento del 1981.

Ora, la scelta legislativa di assicurare l'intervento immediato, a fronte di un ingiustificato o incompleto o malizioso contegno del direttore del giornale, mediante l'integrale richiamo alla procedura di cui all'art. 700 cod. proc. civ. ed il

mantenimento della successiva e necessaria cognizione ordinaria, ove il diritto alla rettifica avrà riconoscimento pieno e sanzione riparatoria, ci attesta che nulla « di nuovo » è stato previsto per la tutela di quel particolare diritto della personalità che è quello alla « rettifica ».

Da un canto, invero, la cautela atipica richiamata dall'art. 42 legge 416/81 resta legata ai suoi presupposti ordinari (il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*) e, dall'altro, essa conserva la sua finalità provvisoria e strumentale rispetto alla decisione finale, sì che nessun intervento immediato potrà essere interamente *anticipatorio* e *sostitutivo* rispetto a quello adottato all'esito del procedimento ordinario.

Ora, la peculiarità del momento cautelare — anche nel « processo di rettifica » complessivo — non si coglie appieno nelle ipotesi in cui venga lamentata la totale omissione da parte del direttore del giornale, che, in tal caso, il provvedimento provvisorio non potrà che:

- prendere atto dell'urgenza *in re ipsa* della riparazione specifica;
- dettare le condizioni, conformi a quelle legali, perché la richiesta di rettifica sia seguita da pubblicazione.

La specificità dei presupposti, e delle prescrizioni, cautelari si avvertono, invece, proprio in un caso quale quello che ci occupa, ove si è in presenza di una rettifica pubblicata che, pur non rispondendo appieno, sia per tempestività sia per collocazione, al dettato di legge, può ritenersi sufficientemente soddisfattiva dell'interesse del rettificante sì da dispensare l'Ufficio, in ragione della ripetuta specificità dei presupposti della cautela dal provvedere.

Non può, invero, ritenersi che il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ., contenuto nell'art. 42 in esame, abbia il significato di una deroga legislativa ai presupposti tipici della cautela innominata, sì da rendere sempre e comunque presunta (*juris et de jure*) l'urgenza di provvedere anche a fronte di una modesta inosservanza dei requisiti esterni della rettifica o, addirittura, di una rettifica formalmente inosservante ma sostanzialmente migliorativa rispetto ai requisiti stessi.

Interesse ad agire cautelamente e oggettivo pericolo di danno irreversibile

sono, infatti, elementi coesenziali all'istituto che nulla autorizza a ritenere abrogati o anche solo derogati per effetto del richiamo legislativo che ci riguarda.

Contrariamente opinando si potrebbe pervenire all'assurda conseguenza di ritenere comunque imposto il provvedimento di giustizia nell'ipotesi in cui il direttore del giornale destinatario della richiesta ritenga d'inserirla — in violazione delle regole di « conformità » redazionale di cui all'art. 42 — addirittura in prima pagina del quotidiano, e magari con commento di pubbliche scuse al destinatario stesso.

Di contro, restituendo il momento cautelare ai suoi esatti confini e lasciando alla cognizione ordinaria e piena la valutazione dell'esatta consistenza del lamentato inadempimento (e l'integrale adozione delle misure di riparazione specifica e per equivalente), potranno non solo, e non tanto, evitarsi conseguenze incongrue, quanto raggiungersi, in ogni fase del giudizio, i risultati pratici divisi razionalmente dal legislatore e *in primis*, quello della piena *equivalenza informativa* (cennati nell'inedita ord. Pret. Roma, Giud. Preden, 10 aprile 1984, in causa Mennini c. Scalfari), e con in più il non indifferente risultato ordinamentale di non vedere l'ordinaria procedura cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. interamente stravolta nei suoi presupposti e nelle sue tecniche, quale sarebbe se, contrariamente opinando, la si ritenesse nella specie interamente anticipatoria ed interamente sostitutiva rispetto al giudizio di cognizione piena.

Ora, venendo al caso che ci occupa dalle esposte premesse, ritiene il giudicante che la rettifica pubblicata dal dr. Scalfari alla p. 8, tra le lettere, del giornale del 19 novembre 1987 sia idonea a rimuovere pericoli attuali e gravi per l'interesse sostanziale della UNICEB alla completezza informativa, sì da autorizzare l'attuale reiezione dell'istanza cautelare e da lasciare alla cognizione ordinaria la determinazione degli effetti lesivi delle incontestabili difformità della rettifica operata dal « modello legale ».

In primo luogo, sul « tempo » della rettifica (richiesta con telex 4 novembre 1987 e pubblicazione del 19 novembre 1987): pare al Pretore che la rettifica av-

venuta a 15 giorni di distanza dalla richiesta (e dall'articolo ritenuto contrario a verità), se pur costituisca inadempimento rispetto al rigoroso termine legale, tolga, cionondimeno, attualità alla lesione denunziata, essendo un termine sufficientemente breve ed idoneo ad impedire che la memoria dei lettori possa cancellare il ricorso della notizia imputata di falsità.

In secondo luogo, sul contenuto del comunicato: il pezzo comparso a p. 8 del quotidiano è l'integrale trascrizione dei primi due capoversi del telex contenente la richiesta della UNICEB. È stato omesso il terzo capoverso (« per prevedibili gravi conseguenze sui consumi alimentari che coinvolgono mondo agricolo, zootecnico e commerciale, le sottoscritte associazioni si riservano procedere a denuncia S.V. e giornalista Luca Villoresi, per grave turbamento opinione pubblica e per risarcimento danni, con ampia possibilità di prova, stante perfetta commestibilità prodotto in commercio »), contenente sia la *motivazione* della richiesta di rettifica sia la *riserva* di altre azioni, civili e penali, contro il direttore ed il redattore.

L'omissione è assolutamente legittima, essendo previsto dal comma 4 dell'art. 42 che la rettifica debba essere pubblicata nella sua interezza « ... per la parte che si riferisce *direttamente* alle affermazioni contestate ».

E non è chi non veda come motivazione e riserva succitate siano assolutamente estranee alla questione della presenza nelle carni degli animali da macellazione, e nei loro derivati e prodotti, di estrogeni od antibiotici.

In terzo luogo, sulla questione, decisiva, della pagina di pubblicazione della rettifica. L'articolo di Luca Villoresi, si è detto, venne pubblicato a tutta pagina, e con doppio titolo, a p. 23 (pagina sostanzialmente « centrale » per il quotidiano La Repubblica).

La rettifica apparve, invece, a p. 8, tra le lettere, sotto il titolo « Chimica in padella » e dopo quella, di analoga contestazione, inviata dal direttore dei servizi veterinari del Comune di Roma.

Non si pone — perché non lo ha posto con il telex 4 novembre 1987 la UNICEB — alcun problema di « titolazione » né di caratteri tipografici (peraltro identici).

Si pone soltanto, come si è detto, il problema della collocazione nella pagina e della pagina.

Ora, nell'ottica della ridetta valutazione dell'attualità e gravità del pregiudizio informativo, e quindi nella sola ottica propria dell'odierna fase cautelare, pare al Pretore che la rettifica effettuata sia sostanzialmente satisfattiva dell'interesse lesa, nel senso che, impregiudicata restando ogni questione afferente la misura dell'adempimento e l'esistenza dei danni da ritardo (o dallo stesso eventuale inadempimento), la cautela deve essere negata per inesistenza di attuale pregiudizio grave ed irreparabile.

Devesi, ovviamente, ricordare che i rigidi canoni dettati dal legislatore per la pubblicazione della rettifica (identità di pagina e di caratteri tipografici; inserimento in testa di pagina) traggono origine dall'esigenza di sventare maliziose e riduttive esecuzioni dell'obbligo, nella *presunzione* che solo dalla *corrispondenza formale* tra notizia e rettifica possa derivare il ristabilirsi della « parità » tra fonti d'informazione. Ovviamente, esulano da questa sede cautelare le valutazioni sulla razionalità di tale scelta e sulle conseguenze, per una grande e moderna testata giornalistica, di una collocazione casuale e affollata di rettifiche.

Quel che qui rileva è l'assoluta specificità della scelta redazionale del quotidiano La Repubblica: inserire cioè le rettifiche nella rubrica *lettere* e nella pagina dei *commenti* del giornale. E più ancora specificamente, la scelta d'inserire la rettifica per cui è causa in tal sede (che non spetta al giudice valutare « in astratto » la razionalità e la correttezza di tecniche redazionali del direttore del quotidiano).

Ora, pare al Pretore, che, nella specie, la scelta abbia tolto ogni attualità alla pretesa cautelare.

In primo luogo, è palese che la rettifica inserita in una pagina di altissimo indice di « lettura » del maggior quotidiano italiano, una pagina che rappresenta una vera e propria *tribuna aperta* per i lettori comuni e per gli stessi più qualificati esponenti del mondo politico e culturale, non rappresenta affatto un espediente malizioso ma, semmai, una scelta di notevole apertura. In secondo luogo, la rettifica è addirittura « promossa », rispetto alla notizia ritenuta lesiva, con

il passaggio dalla p. 23 (centrale, magari trascurata dal lettore disattento) alla menzionata p. 8 dei commenti, immediatamente successiva a quelle dedicate ai più rilevanti fatti di politica interna ed estera.

In terzo luogo, la collocazione della rubrica, peraltro in testa di pagina, è quantomai a sollecitare l'attenzione del lettore, là dove fa « pendant » con l'articolo dei più autorevoli commentatori ed a fianco a vignetta satirica (oggi spesso riguardata dal lettore come sede di commento politico più efficace di parecchi articoli).

In quarto luogo, la rettifica della UNICEB appare dopo l'autorevole (e con essa assolutamente omogenea) rettifica del dirigente del servizio veterinari del Comune di Roma: sicché, semmai, considerando che l'articolo di Luca Villoresi prendeva le mosse proprio da una denuncia di veterinari associati, l'apporto tecnico e *super partes* dato, alla tesi della falsità dell'articolo dalla rettifica tecnica del dirigente prof. Massi, finisce per corroborare ed asseverare la rettifica dell'odierna ricorrente (di per sé sola, agli occhi dei lettori, priva di autorevolezza e veridicità, siccome proveniente dalla parte maggiormente « interessata » a sostenere l'opinione contraria).

Le esposte considerazioni, generali e particolari, convincono dunque il giudicante dell'inesistenza di reali ed attuali ragioni di doglianza in sede cautelare da parte dell'UNICEB.

Il ricorso va dunque respinto, se pur la novità e delicatezza della questione consiglia di compensare per intero tra le parti le spese di questa fase della lite.

Non essendo stato adottato alcun provvedimento, non si fissa termine per l'instaurazione del giudizio di cognizione ordinaria.

P.Q.M. — Respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese della fase della lite.

PRETURA ROMA (ordinanza) _____

21 APRILE 1988

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI:

PANNELLA, STANZANI

(Avv. Caiazza)

STILLE

(Avv. Gelli)

**Stampa • Rettifica •
Pubblicazione in difformità delle
prescrizioni di legge • Richiesta
di provvedimenti cautelari •
Difetto del requisito dell'urgenza
• Non concedibilità.**

Qualora la pubblicazione della rettifica sia comunque avvenuta, sia pure né integralmente né nella collocazione prevista legge, viene meno il requisito dell'urgenza che legittima la concedibilità di provvedimenti cautelari.

Il 14 febbraio 1988 il Corriere della Sera pubblicava in prima pagina un articolo a firma di Gianfranco Ballardini dal titolo: « Com'è difficile fare i conti in tasca all'onorevole ».

Nell'occhiello si specificava che « Molti deputati tra cui Craxi, Occhetto, Visentini e Pannella non hanno comunicato a Montecitorio la dichiarazione dei redditi » che, per legge — si precisava nel testo — tutti i deputati uscenti avrebbero dovuto presentare alla presidenza della Camera entro il 30 giugno; nello stesso articolo si aggiungeva che mancava anche la dichiarazione del segretario del Partito Radicale, Stanzani.

Il giorno successivo sia Pannella che Stanzani inviavano al direttore del Corriere una dichiarazione del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera — attestante che entrambi avevano perfettamente adempiuto agli obblighi posti dalla legge 441/82 a carico dei deputati della X legislatura e che, per quanto riguardava la IX, tali

obblighi erano stati puntualmente adempiuti sino al 1987, « anno in cui, per la fine anticipata della IX Legislatura, l'obbligo della dichiarazione annuale è stato assorbito da quello più ampio connesso all'inizio della nuova X Legislatura » — chiedendone la pubblicazione ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa.

Il 16 febbraio veniva pubblicato sul Corriere un nuovo articolo, in prima pagina e sempre a firma del Ballardini, dal titolo « La Camera e il reddito degli onorevoli — due modi d'interpretare un regolamento » nel quale si dava atto di una « raffica di smentite da parte dei deputati che si sono sentiti ingiustamente colti in fallo » (e tra le altre venivano espressamente citate quelle di Pannella e di Stanzani) e di un comunicato dell'ufficio stampa della Camera, di cui venivano riportate tra virgolette le parti essenziali, che ricalcavano esattamente quelle della dichiarazione del Servizio Prerogative e Immunità della Camera, allegata alle richieste di rettifica. Lo stesso giorno l'on. Pannella inviava al direttore una « replica alle false e diffamatorie informazioni date da Gianfranco Ballardini, nella sostanza oggi da lui confermate, che mi accusa di non aver fatto dichiarazioni dovute da tutti i deputati, quando io deputato non ero e non potevo farle quanto meno per questo motivo. Dal 3 dicembre 1986, infatti, io mi ero dimesso dalla Camera dei deputati. Non appena rieletto, in questa legislatura, le ho regolarmente fatte, come risulta dal documento della Camera dei Deputati, già da noi radicali reso pubblico ieri », chiedendone la pubblicazione in prima pagina e in testa di colonna.

La « replica » di Pannella veniva pubblicata sul Corriere del 18 febbraio, nella pagina delle lettere, unitamente alla più volte ricordata dichiarazione della Camera; nella stessa pagina veniva pubblicata anche analoga dichiarazione relativa all'on. Stanzani.

Con distinti ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ., depositati il 2 marzo 1988, Giacinto Pannella e Sergio Stanzani, assumendo che le modalità di pubblicazione delle rispettive rettifiche non rispondevano a quelle previste dalla legge sulla stampa chiedevano che, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, venisse ordinato al

direttore responsabile del Corriere della Sera di pubblicare le stesse rettifiche, per intero ed in prima pagina, con identico rilievo tipografico e, solo per il Pannella, con il titolo: « L'on. Pannella ha regolarmente comunicato a Montecitorio la propria dichiarazione dei redditi ».

Ritualmente notificati i ricorsi e i decreti di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva, in entrambi i giudizi, il dr. Ugo Stille, direttore responsabile del Corriere della Sera, opponendosi alle pretese attrici ed eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito, e la competenza del Pretore di Milano, città dove il giornale è stampato; assumendo, nel merito, di aver ristabilito — con la pubblicazione dell'articolo 16 febbraio 1988, che conteneva tutti gli elementi e dati essenziali contenuti nel testo delle richieste di rettifica — l'equilibrio tra la propria informazione iniziale e le dichiarazioni-rettifiche degli interessati.

Riuniti i due giudizi, il pretore si riservava di decidere, assegnando alle parti termine per il deposito di note e documenti sino al 15 aprile 1988.

Osserva in diritto:

l'eccezione d'incompetenza per territorio non è fondata.

Ed invero, per costante giurisprudenza di questo Ufficio (vedi per tutte Pretore Roma, ord. 4 maggio 1982, in *Foro it.*, 1982, I, 1727), competente ad emettere i provvedimenti d'urgenza previsti dall'art. 700 cod. proc. civ., non è il pretore del luogo in cui si pone in essere l'attività dannosa, ma quello del luogo in cui l'evento dannoso si verifica o si teme che stia per verificarsi.

Ed infatti, come rilevato nella succitata ordinanza, l'espressione « fatto dannoso », contenuta nell'art. 701 cod. proc. civ., non può essere intesa come indicativa della sola attività dannosa, ma va, al contrario, riferita al fatto illecito configurato dall'art. 2043 cod. civ., complessivamente considerato nelle sue componenti della condotta e dell'evento dannoso, unite dal nesso di causalità.

Pertanto, nelle ipotesi in cui il luogo in cui è posta in essere l'attività dannosa non coincida con quello in cui si verifica l'evento, è a quest'ultimo che deve aver si riguardo come al luogo in cui si perfeziona la fattispecie illecita.

Questo criterio — nonostante il contrario indirizzo della Corte di Cassazione, peraltro non univoco (vedi infatti Cass. 570/76, sia pure con riferimento a fattispecie diversa e, più recentemente, Cass. 20 dicembre 1986, n. 7819, sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle qui espresse) — deve essere confermato non foss'altro perché è l'unico, nel caso in cui la condotta dannosa sia posta in essere in luoghi diversi, a consentire l'identificazione del giudice competente secondo criteri obiettivi.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, ne consegue che la competenza ad emettere i richiedi provvedimenti di urgenza spetta al Pretore di Roma, città in cui i ricorrenti hanno il proprio domicilio e svolgono le proprie funzioni di parlamentari e nella quale quindi l'evento dannoso lamentato — inteso come fatto lesivo della loro onorabilità — si manifesta con la massima ampiezza ed efficacia.

Nel merito, peraltro, la domanda di provvedimenti d'urgenza non può essere accolta.

Se è vero infatti che l'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, così come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevede l'obbligo per il direttore del giornale di pubblicare integralmente le rettifiche — in presenza delle condizioni di cui al comma 1 e 4 — e se è pur vero che tale obbligo, nel caso in questione, non sembra essere stato esattamente adempiuto, sia perché le rettifiche non sono state, la prima volta, pubblicate per intero sia perché, la seconda, lo sono state in pagina interna anziché in prima pagina, è pur vero che il richiamo, contenuto nel citato art. 8, all'art. 700 cod. proc. civ., non può non significare che il pretore, nel valutare la richiesta di pubblicazione, deve accertare non solo la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali richieste dal più volte citato art. 8 ma anche di quelle processuali prescritte dall'art. 700: deve verificare, in altri termini, se sussistono i necessari presupposti di urgenza e di irreparabilità del pregiudizio che, soli, giustificano l'adozione di provvedimenti di cautela.

Nella specie, tali requisiti, allo stato, non sembrano sussistere.

Ed invero, premesso che la notizia

pubblicata dal Corriere in ordine alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte — tra gli altri — degli onorevoli Pannella e Scanzani, se pur corrispondente al vero, non era peraltro completa in quanto ometteva di dar conto delle ragioni della mancata presentazione — e cioè che i competenti organi della Camera avevano ritenuto non sussistente l'obbligo della presentazione a causa dello scioglimento anticipato della legislatura;

che la richiesta dei ricorrenti di pubblicare la dichiarazione del Capo del competente Ufficio della Camera era pertanto del tutto legittima, sta di fatto che nel successivo articolo del 16 febbraio — sempre relativo al medesimo argomento e pubblicato anch'esso in prima pagina con identico rilievo tipografico — tali ragioni sono state ampiamente riportate e che l'opinione pubblica ha quindi potuto essere esattamente e correttamente informata.

Che poi il giornalista, nello stesso articolo, abbia espresso perplessità sulla validità delle ragioni addotte, è fatto che rientra nella dialettica democratica e comunque nulla toglie al rilievo che, essendo state le dichiarazioni del Pannella e dello Stanzani ampiamente ed esaurientemente riportate, è venuta meno l'urgenza dell'integrale pubblicazione delle rettifiche.

A ciò si aggiunga che le dichiarazioni stesse sono state integralmente pubblicate nell'edizione del 18 febbraio, anche se non in prima pagina come la notizia cui si riferivano: circostanza che rende ancor meno apprezzabile l'urgenza sopra cennata ed insussistente l'attualità di un pregiudizio grave ed irreparabile.

Per quel che concerne, poi, la seconda richiesta di rettifica avanzata dall'on. Pannella — e con la quale si fornisce una diversa spiegazione del mancato assolvimento dell'obbligo in relazione alle dimissioni da lui rassegnate nel dicembre 1986 e quindi prima della data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata — sembra facile rilevare come tale rettifica, proposta formalmente in relazione al secondo articolo, è in realtà una rettifica della prima notizia, giacché l'articolo del 16 febbraio non conteneva nessun elemento di fatto nuovo, ad eccezione delle precisazioni fornite dall'Ufficio Stampa della Camera.

Se così è, sembra evidente, per questo capo della domanda, l'infondatezza della pretesa dell'on. Pannella di veder pubblicata anche la seconda richiesta, giacché è nello spirito e nella lettera della legge che il diritto di rettifica possa essere esercitato una sola volta. E peraltro, anche questa seconda rettifica è stata pubblicata nell'edizione del 18 febbraio, sia pure in pagina interna.

In ogni caso, ritiene il pretore — alla luce delle argomentazioni sopra svolte — che le esigenze di immediata tutela dell'onorabilità dei ricorrenti siano state sufficientemente — seppur non definitivamente — soddisfatte con la pubblicazione, due giorni dopo quella della notizia incriminata e nella medesima prima pagina, delle precisazioni fornite dalla Camera dei deputati e dalla pubblicazione pressoché integrale delle rettifiche quattro giorni dopo (anche se nella pagina delle lettere anziché in prima pagina), sicché sembrano essere venute meno le ragioni di urgenza che giustificerebbero l'adozione di un provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ.

La richiesta di provvedimenti cautelari deve essere pertanto respinta, con totale compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M. — Vedi gli artt. 700 e 702 cod. proc. civ.

Rigetta la domanda di provvedimenti d'urgenza proposta dagli on. Marco Pannella e Sergio Stanzani Ghedini contro il direttore responsabile del Corriere della Sera il 2 marzo 1988.

Dichiara compensate le spese di questa fase del giudizio.

IL « NUOVO »**DIRITTO DI RETTIFICA:
PARLAMENTO MI FÉ,
DISFECEMI PRETORE.**

Le due ordinanze che si pubblicano segnano il definitivo affossamento¹ della riforma introdotta con l'art. 42 della legge n. 416/81² il quale novellando l'art. 8 della legge sulla stampa aveva tentato di porre fine ad una pratica di disapplicazione di un diritto assicurato a tutti i cittadini³.

Per comprendere appieno la portata delle due pronunce della Pretura romana è opportuno confrontare l'originario testo dell'art. 8 con quello entrato in vigore nel 1981.

Il comma 1 rimane sostanzialmente immutato, salvo la maggiore enfasi sul soggettivo convincimento del rettificante in ordine alla lesività o contrarietà a verità della notizia⁴.

Il comma 2 del 1948 viene sdoppiato in due commi, uno per i quotidiani e l'altro per i periodici; essi contengono una delle principali innovazioni consistente nell'obbligo di collocazione « in testa di pagina e nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono ». Tale dizione mira — i lavoratori preparatori ne fanno ampia fede — a superare le ambiguità insorte nell'applicazione del vecchio testo, il quale parlava di « medesima edizione, pagina o rubrica », ed impone una collocazione tassativa e fissa, sottratta alla discrezionalità del direttore di giornale.

Il comma 4 (già terzo nel precedente testo) non muta sostanzialmente i limiti di lunghezza fissati dal legislatore del 1948.

Il comma 5 contiene la maggiore novità ed è quello che più interessa ai fini di valutare la congruità delle pronunce riportate. Conviene trascriverne integralmente il testo: « Qualora, trascorso il termine di cui al comma 2 e 3, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal comma 2, 3 e 4, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del comma 10 del-

l'art. 21, può chiedere al Pretore, ai sensi dell'art. 700 del cod. proc. civ., che sia ordinata la pubblicazione ».

Come si vede viene introdotta una specifica disposizione relativa ai rimedi civili, aggiuntiva alle già esistenti sanzioni penali (contenute nel quarto e quinto comma del 1948, e nel sesto e settimo del 1981) peraltro del tutto svuotata a seguito della coeva depenalizzazione regolata dalla legge n. 689/1981.

Ora, da una lettura di quel comma 5 che non sia parziale e tenga conto sia della sua testualità che del suo intento, corroborato integralmente dai lavori preparatori, si evince quanto segue:

1) La rettifica è un diritto sottoposto a precise limitazioni relative a:

a) titolarità: cioè attribuibilità degli atti, pensieri o affermazioni di cui il soggetto lamenta la lesività;

b) contenuto: non deve essere suscettibile d'incriminazione penale;

¹ In precedenza si erano registrate diverse ordinanze (v. Pret. Roma 1° aprile 1985, in questa *Rivista*, 1985, 701; e Pret. Aquila 28 maggio 1984, *ivi*, 703, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Tendenze restrittive in tema di diritto di rettifica*) secondo cui il Pretore poteva accertare la verità o lesività dei fatti narrati, l'irreparabilità e imminenza del danno, mentre il direttore poteva omettere parti della rettifica « prive di autonomia intelligibilità ».

Pret. Verona 21 dicembre 1982 (in *Giust. civ.*, 1983, I, 1008, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Prime applicazioni delle nuove norme in materia di rettifica: innovazioni, conforme e dubbi*) aveva affermato che il titolo rettificato non doveva contenere « commenti, opinioni e giudizi di valore ».

² Sulla quale si rinvia in prima battuta a G. CORASANITI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica, impresa d'informazione*, Milano, 1986, p. 99 ss. e agli altri Autori *ivi* citati. Per il più coerente inquadramento dell'istituto v. E. SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di rettifica*, in *Dir. radiodiff.*, 1976, 470.

Per una recente ampia esposizione v. A. FIGONE, *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 404.

³ V. sul punto A. MELCHIONDA, *Il diritto di rettifica come mezzo di tutela del diffamato: realtà e prospettiva*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, 151; R. FRANCESCHELLI, *Il giornalista e il suo diritto alla « coda »*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, II, 412.

⁴ L'ordinanza « Uniceb » correttamente esclude che il Pretore debba accertare la « verità » della notizia; e si v. Pret. Milano 26 maggio 1986, in questa *Rivista*, 1986, 940 (con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *I rimedi alternativi o concorrenti all'istituto della rettifica*) che distingue fra provvedimenti d'urgenza, per i quali è necessario verificare la falsità della notizia e la colpa nella diffusione, e richiesta di rettifica per la quale è « superfluo il vaglio dell'esattezza della notizia originaria ». Ma v. ora R. VACCARELLA, *Limiti del sindacato del giudice e diritto di rettifica*, in *Giust. civ.*, 1988, I, 1068 (a commento dell'ordinanza « Uniceb ») secondo cui il giornale (e quindi il Pretore) potrebbe sindacare sulla « futilità » e « strumentalità » della rettifica.

c) estensione: non deve superare le trenta righe.

2) Di converso il soggetto passivo della rettifica è tenuto nell'adempimento del suo obbligo a precise modalità di:

a) tempo: non oltre due giorni per i quotidiani, non oltre due numeri per i periodici;

b) collocazione: nella stessa pagina e, per i quotidiani, in testa di colonna;

c) estensione: nella sua interezza;

d) forma: con le medesime caratteristiche tipografiche.

3) Per il rispetto del diritto la legge appronta due rimedi specifici:

a) il ricorso al Pretore *penale* affinché ordini, giusta i poteri conferiti dagli artt. 232 e 219 cod. proc. pen., l'immediata pubblicazione o trasmissione della rettifica; tale rimedio previsto dall'art. 21, comma 10, della legge n. 47/1948 è tuttavia decaduto a seguito della summenzionata depenalizzazione;

b) il ricorso al Pretore *civile* perché, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ordini la pubblicazione della rettifica.

4) Il rimedio della pubblicazione *iussu iudicis* è disponibile non solo quando la rettifica non sia stata pubblicata, ma anche quando lo sia stata *in violazione di quanto disposto dal comma 2, 3 e 4*, e cioè in violazione degli obblighi di collocazione, estensione e forma.

Alla piana lettura che si è ora data le ordinanze pubblicate oppongono un'interpretazione *contra legem* e, per di più, contraddittoria.

Afferma l'ordinanza « Uniceb »: « Non può, invero, ritenersi che il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ., contenuto nell'art. 42 in esame, abbia il significato di una deroga legislativa ai presupposti tipici della cautela innominata, sì da rendere sempre e comunque presunta (*juris et de jure*) l'urgenza di provvedere anche a fronte di una modesta inosservanza dei requisiti esterni della rettifica o, addirittura, di una rettifica

formalmente inosservante ma sostanzialmente migliorativa rispetto ai requisiti stessi.

Interesse ad agire cautelamente ed oggettivo pericolo di danno irreversibile sono, infatti, elementi coessenziali all'istituto che nulla autorizza a ritenere abrogati o anche solo derogati per effetto del richiamo legislativo che ci riguarda ».

E, conformemente, sostiene l'ordinanza « Pannella » « il richiamo, contenuto nel citato art. 8, all'art. 700 cod. proc. civ., non può non significare che il Pretore, nel valutare la richiesta di pubblicazione, deve accertare non solo la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali richieste dal più volte citato art. 8 ma anche di quelle processuali prescritte dall'art. 700: deve verificare, in altri termini, se sussistono i necessari presupposti di urgenza e di irreparabilità del pregiudizio che, soli, giustificano l'adozione di provvedimenti di cautela ».

A tali argomentazioni si deve opporre:

a) il comma 5 dell'art. 8 espressamente collega la violazione delle modalità di pubblicazione alla richiesta di rettifica *iussu iudicis*; non si fa riferimento alcuno alla gravità o levità di dette violazioni; peraltro la legge è sufficientemente precisa nell'indicare gli obblighi cui deve attenersi il direttore, sicché l'inadempimento è facilmente constatabile⁵.

b) L'interpretazione data nelle due ordinanze confligge con il basilare principio ermeneutico di conservazione: quando l'ordinanza « Uniceb » afferma che « nulla "di nuovo" è stato previsto per la tutela di quel particolare diritto della personalità che è quello alla "rettifica" », in sostanza sostiene che il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. contenuto nel comma 5 dell'art. 8 è del tutto pleonastico, giacché è evidente che se vi è un diritto alla rettifica deve potersi applicare la regola generale secondo cui se « chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvi-

⁵ Pret. Roma 7 gennaio 1984 (in *Giust. civ.*, 1984, I, 1323, con nota di V. ZENO-ZENOVICH, *Norme sulla rettifica, diritti della personalità e tutela costituzionale: il problema del bilanciamento degli interessi*) afferma che il rispetto delle tassative indicazioni sulle modalità di pubblicazione della rettifica « lungi dal costituire inutile e intralciante rigorismo formale, condiziona la stessa efficacia informativa della smentita ».

soriamente gli effetti della decisione sul merito »⁶.

Invece il legislatore ha voluto esprimere una regola con un proprio autonomo contenuto il quale è facilmente desumibile dalla natura del diritto leso.

Il diritto alla rettifica è, per così dire, un diritto « effimero »: o è esercitato immediatamente oppure il suo esercizio è del tutto vano; prima della pubblicazione di una notizia lesiva della dignità o contraria a verità non esiste alcun « diritto di rettifica »; è il comportamento del giornale che facendo della persona un oggetto notiziale determina il sorgere del diritto a rettificare; il legislatore ha ritenuto che tale diritto dovesse essere esercitato secondo precise modalità (tempo, collocazione, estensione, forma). Il comma 5 più che costituire un *rimedio* appronta la procedura per il *coattivo esercizio del diritto*⁷.

c) Il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. fatto dal comma 5 è un richiamo al rito disciplinato da quella norma, funzionale alle esigenze di rapidità imposte dalla natura « effimera » del diritto. E ciò non solo in base al principio ermeneutico di conservazione sopra ricordato, ma anche per l'evidente contraddittorietà dell'interpretazione che qui si contrasta.

Infatti l'art. 700 cod. proc. civ. — a seguire il ragionamento delle ordinanze — fa riferimento al « tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria ».

Ma nel caso della rettifica procedura d'urgenza e via ordinaria si identificano, nel senso che la « via ordinaria » per far valere il diritto di rettifica è quello di chiederne la pubblicazione coattiva⁸.

L'ordinanza « Uniceb » rinvia ad un ipotetico giudizio di « cognizione piena »: ma che cosa potrebbe l'attore chiedere in quel giudizio se non la pubblicazione della rettifica e i (praticamente indimostrabili) danni patrimoniali?⁹

Per chiarire il punto è sufficiente riferirsi al finitimo campo delle azioni possessorie: cosa può chiedere lo spogliato se non la restituzione del bene? Avrebbe senso che il Pretore a tale domanda replicasse rinviando ad un giudizio di « cognizione piena »?

La conclusione è che le violazioni del diritto di rettifica sono tipizzate e tipica è anche la risposta dell'ordinamento, la

quale tende all'estrema semplificazione¹⁰.

O sussiste il diritto ed una violazione di esso, ed allora il Pretore disporrà la sua realizzazione coattiva; oppure non sussiste il diritto o una sua violazione, ed allora il Pretore rigetterà la domanda. Quel che è contrario a logica è affermare una violazione « solo lieve » del diritto e rinviare ad altri il provvedimento da adottare.

Dunque, il Pretore non avrà da indagare su *fumus* e *periculum*; dovrà accertare invece il *bonus jus*, ovverosia se il soggetto è titolare del diritto e lo ha esercitato nei prescritti limiti di contenuto ed estensione; e nel contempo verificare che non vi siano violazioni — non importa se macroscopiche o lievi, giacché la legge non discrimina — degli obblighi imposti al direttore (collocazione, estensione, forma).

Quanto al *periculum* esso è presupposto dalla particolare procedura prevista dal legislatore.

⁶ Osserva autorevolmente F. TOMMASEO, *In margine al caso Tortora: cronaca televisiva e attuazione con provvedimento d'urgenza del diritto di rettifica*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 649 che « l'espressa previsione del rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ., contenuta nel nuovo testo della legge sulla stampa, non sembra avere una funzione puramente ricognitiva d'una realtà normativa preesistente o di mera consolidazione d'un pacifico orientamento giurisprudenziale ».

⁷ Giunge alle stesse condizioni, prospettandole però come inaccettabili, F. TOMMASEO, *op. cit.*, 654 secondo cui il giudice dovrebbe di volta in volta verificare se la notizia è lesiva oppure no: « opinare diversamente significherebbe stravolgere il significato stesso della tutela urgente esperibile *in subiecta materia*, poiché si arriverebbe fatalmente e riconoscere nel ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. non già una domanda cautelare, bensì la richiesta d'una forma sommaria di tutela giurisdizionale del diritto di rettifica ».

⁸ Il punto è evidenziato da L. TREVISAN, *L'«urgenza» codificata: diritto di rettifica e art. 700 cod. proc. civ.*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, 265, il quale sia pure esprimendosi in senso sfavorevole rileva che « l'ordinanza pur emessa ex art. 700 cod. proc. civ. ha qui smarrito ogni traccia e connotato del provvedimento cautelare, strumentale, provvisorio e non definitivo (...) è diventata un provvedimento definitivo, sul merito ».

⁹ V. sul punto ampiamente G. CORASANITI, *Diritto di accesso, ecc.*, cit., p. 130 (in part. 133 ove si considera « il giudizio per omessa rettifica come un nuovo tipo di procedimento speciale »).

¹⁰ « La tutela urgente è indicata essa stessa quale la forma tipica di protezione cautelata del diritto di rettifica », così F. TOMMASEO, *op. cit.*, 653; e la prima decisione applicativa della nuova disciplina, Pret. Roma 12 novembre 1982 (in *Giust. civ.*, 1983, I, 1008, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Prime applicazioni, ecc.*, cit.) afferma che « il legislatore ha esplicitamente attribuito la qualifica di (unico) rimedio tipico proprio al ricorso in questione ».

d) A finale confutazione delle due ordinanze è sufficiente valutarle sotto il profilo teleologico: la riforma del 1981 era volta precipuamente a porre fine alla deplorable pratica di disattendere completamente le disposizioni di legge pubblicando — quando capitava — le rettifiche monche o fuori posto.

Andrebbe peraltro ricordato che espressamente con tale motivazione furono respinti gli emendamenti tendenti consentire la collocazione delle rettifiche fra la « lettere al direttore » o in una « apposita rubrica »¹¹.

Entrambe le ordinanze invece legittimano quel che motivatamente il legislatore aveva voluto cancellare, evitare e sanzionare.

Parafrasando la Pia dantesca: Parlamento mi fé, disfecemi Pretore.

V.Z.Z.

¹¹ Vedi l'ampio dibattito svoltosi alla Commissione affari costituzionali del Senato il 20 maggio 1981. Come risulta dal resoconto sommario, in quella sede vi fu chi (MAZZA, BRANCA) sostenne che le rettifiche andassero pubblicate in apposite rubriche o addirittura (FIORI, BONIFACIO) fra le lettere al direttore; al che fu opposto da numerosi altri (SPADACCIA, FERRARA, MORANDI, COLOMBO, CONTI PERSINI, PAVAN) nonché dal relatore MURMURA, che la pubblicazione doveva avvenire nella stessa pagina; soluzione quest'ultima che risultò prevalente, con il consenso del governo per bocca del sottosegretario BRESSANI, nella votazione della seduta pomeridiana del 20 maggio 1981.